

CAMERA DEI DEPUTATI N. 462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, ANSELMI, CRISTOFORI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI, SAPIENZA, TEALDI

Presentata il 2 luglio 1987

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della precedente IX legislatura è stato approvato il 29 gennaio 1987, dalla XIII Commissione lavoro in sede legislativa, il testo unificato concernente l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome. Trasmesso al Senato non ha avuto modo di essere approvato per la ristrettezza dei tempi tecnici conseguente all'intervenuta crisi di Governo e al successivo scioglimento delle Camere.

Si tratta di un provvedimento largamente atteso che trova consensi in tutte le forze politiche. E che quindi si ritiene utile riproporre, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, per una sua quanto più rapida possibile approvazione.

In particolare si prevede all'articolo 1 una indennità giornaliera di gravidanza e puerperio per le lavoratrici autonome, le coltivatrici dirette, le mezzadre e colone, le artigiane ed esercenti attività commerciali.

Con l'articolo 2 si disciplinano le modalità di erogazione dell'indennità, e agli articoli 3 e 4 si stabiliscono i criteri di calcolo dell'indennità medesima.

All'articolo 5 è prevista l'indennità in caso di aborto. All'articolo 6 la copertura degli oneri del provvedimento, ripartita tra lo Stato e le categorie interessate, nella misura per queste ultime di lire 15.000 annue e per lo Stato della restante parte. Con l'articolo 7 si prevede la variazione periodica del contributo personale per la copertura degli oneri, nonché l'entità del contributo statale pari alla differenza tra il gettito contributivo risultante dai contributi personali e gli oneri complessivi della normativa intervenuta.

Con l'articolo 8 si disciplina la copertura finanziaria e con l'articolo 9 si trasferiscono i fondi già presenti in altra legge per interventi a favore della maternità. Con l'articolo 10 infine si applicano le disposizioni già incidenti su analoga materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio).

1. Dal 1° gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 2.

(Modalità di erogazione).

1. L'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla Unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 3.

(Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre).

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta

del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

ART. 4.

(Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali).

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

ART. 5.

(Indennità in caso di aborto).

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 per un periodo di 30 giorni.

ART. 6.

(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'assicu-

razione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1987;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

ART. 7.

(Variazioni dei contributi).

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio d'amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, lettera b), determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, lettera a), e del comma 1 del presente articolo, e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

ART. 9.

(Trasferimento fondi).

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Abrogazione di disposizioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del Titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.